

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIGLIOTTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PERLINGIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIOVANNI PERLINGIERI

Seduta del 13/01/2026

FATTO

Con il ricorso del 28 maggio 2025, la società ricorrente lamenta la mancata chiusura del rapporto di conto corrente alla stessa intestato, nonostante la richiesta di estinzione inoltrata in data 10 gennaio 2018. Chiede dunque la chiusura del rapporto con decorrenza dalla formale richiesta.

Con controdeduzioni dell'11 luglio 2025 si costituisce la banca convenuta, deducendo di non aver ricevuto alcuna formale richiesta di estinzione del conto. In ogni caso, in via preliminare, eccepisce l'incompetenza temporale dell'Arbitro in quanto chiamato a pronunciarsi in relazione a fatti antecedenti al limite temporale di competenza; nel merito rileva di aver continuato legittimamente a mantenere attivo il rapporto, nel rispetto delle condizioni previste dal contratto sottoscritto. Evidenzia, inoltre, che il cliente ha continuato a ricevere regolarmente gli estratti conto periodici, come previsto dalla normativa vigente e dalle condizioni contrattuali. Tali documenti, inviati all'indirizzo comunicato dal cliente, riportavano chiaramente la persistenza del rapporto e le relative movimentazioni e/o spese di tenuta conto.

Comunque, appurata la volontà della cliente di cessare ogni rapporto in essere, dichiara di aver provveduto a dar corso alle attività di chiusura del conto corrente e del relativo affidamento. Alla luce di ciò chiede di dichiarare cessata materia del contendere.

Parte ricorrente si oppone alle avverse eccezioni preliminari e di merito con repliche del 4 settembre 2025, ribadendo che la richiesta di estinzione veniva inoltrata a mezzo pec in data 10 ottobre 2018. Inoltre, nel contestare il mancato regolare invio degli estratti conto, rileva che l'intermediario non ha chiarito con quale decorrenza abbia eseguito l'estinzione del conto.

L'intermediario, con memorie del 24 settembre 2025, nel riportarsi alle controdeduzioni, eccepisce che la ricorrente non ha fornito adeguata prova né dell'invio né dell'effettiva ricezione della richiesta di estinzione.

Nel corso della riunione del 4 novembre 2025, questo Collegio invitava la resistente a produrre documentazione relativa alla data di estinzione del conto corrente e al saldo del medesimo, assegnandole a tal fine il termine di 15 giorni dalla ricezione del provvedimento e assegnando alla ricorrente ulteriori 15 giorni dalla comunicazione della documentazione integrativa per eventuali controdeduzioni. L'intermediario riscontrava la richiesta di integrazione in data 12 novembre 2025 allegando il conto di estinzione al 31 luglio 2025.

DIRITTO

La controversia ha a oggetto l'accertamento della illegittimità della condotta della banca per mancata chiusura di conto corrente nonostante la formale richiesta da parte della cliente.

Secondo le allegazioni dell'istante, la richiesta veniva formulata con pec del 10 gennaio 2018.

In via preliminare, occorre pronunciarsi sull'eccezione di inammissibilità del ricorso per incompetenza temporale dell'Arbitro. Secondo la banca, rileverebbe il fatto che la contestazione del ricorrente avrebbe a oggetto un comportamento dell'intermediario – rappresentato dalla mancata estinzione del conto a seguito della presunta richiesta inoltrata nel mese di gennaio 2018 – verificatosi antecedentemente al limite temporale di competenza dell'ABF, fissato nei sei anni anteriori al ricorso (nel caso di specie 28 maggio 2019).

Secondo questo Arbitro (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 72 del 2014), il limite di competenza deve essere inteso nel senso che, in caso di lite avente a oggetto un rapporto di durata sorto anteriormente al limite temporale cognitivo ma ancora efficace (*i.e.* produttivo di effetti) successivamente a tale data, occorre aver riguardo al *petitum*, onde verificare se esso si fondi su vizi genetici del rapporto (nel qual caso vi sarà incompetenza temporale) oppure su una divergenza tra le parti che riguardi effetti del negozio giuridico prodottisi successivamente al predetto limite (nel qual caso vi sarà competenza temporale).

Nel caso, il comportamento omissivo dell'intermediario, censurato dal ricorrente, si deve ritenere protratto anche nel corso del periodo di competenza dell'Arbitro.

L'eccezione non può essere accolta.

Nel merito, l'intermediario dichiara di non aver ricevuto alcuna richiesta di estinzione, eccependo la mancata allegazione di evidenze attestanti l'effettiva consegna della pec del 2018. Rileva inoltre di avere inviato regolarmente al cliente gli estratti conto periodici all'indirizzo da lui comunicato, ed evidenzia che tali documenti riportavano chiaramente la persistenza del rapporto e le relative movimentazioni; pertanto, il cliente avrebbe potuto agevolmente constatare la mancata chiusura del conto già in occasione della ricezione degli stessi e attivarsi tempestivamente per chiarire la situazione con la filiale di riferimento.

Il ricorrente, dal lato suo, contesta la ricezione degli estratti conto.

A ogni modo, la resistente dichiara di aver provveduto alla estinzione del rapporto. Con riferimento alla richiesta di chiusura del conto, si deve dunque dichiarare cessata la materia del contendere.

Tuttavia, l'istante chiede anche di depurare il saldo del rapporto da tutte le spese addebitate successivamente all'istanza del 2018.

Dall'evidenza documentale allegata in prima battuta non si evinceva né la data di estinzione né il saldo. Per questo, il Collegio ha invitato la resistente a produrre la documentazione relativa.

L'intermediario ha riscontrato la richiesta di integrazione allegando il conto di estinzione al 31 luglio 2025, dal quale si evince che il rapporto di titolarità della ricorrente è stato estinto in data 11 luglio 2025, con un saldo negativo di € 28.870,38 euro. In sede di estinzione del rapporto venivano addebitate le

spese e le competenze maturate sino alla data del 30 giugno 2025.

Tale esposizione debitoria risulta interamente riconducibile all'applicazione di spese e competenze di varia natura, quali interessi, canoni per servizi telematici e imposte di bollo.

Non vi è prova che la richiesta di chiusura del conto sia effettivamente pervenuta nella data indicata dalla ricorrente (nel gennaio 2018), ma si deve comunque accertare la responsabilità della banca per non avervi autonomamente provveduto essendo il conto non movimentato per oltre sette anni, se non altro a far data dal reclamo. Con riferimento a questa data la ricorrente ha diritto a ottenere la rideterminazione del saldo.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto della ricorrente alla rideterminazione del saldo del conto corrente alla data di ricezione del reclamo nei sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE